



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 3/2024** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Approfondimenti
- Catasto
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

URBANISTICA

Il quesito riguarda la porzione di immobile che è stata traslata rispetto al progetto approvato e che non coincide con la sagoma del fabbricato autorizzato.

Quesito

“Con Licenza Edilizia n. 110/1967 del 13/12/1967 veniva edificata un’abitazione unifamiliare. I lavori dell’abitazione sono iniziati in data 22/02/1968. Il Permesso di Abitabilità è stato rilasciato in data 23/06/1969. Il progetto prevedeva la costruzione dell’edificio ad una distanza di m. 8,80 dalla strada comunale e a m. 4,00 dal confine con altra proprietà.

L’edificio però veniva edificato in posizione differente rispetto a quanto autorizzato: ad una distanza di m. 12,92 dalla strada comunale e a m. 4,00 dal confine con altra proprietà. L’edificio necessita di essere sanato in quanto oggetto di compravendita. Le norme attuali del PGT prevedono la distanza dal confine di m. 5,00. Il quesito riguarda la porzione di immobile che è stata traslata rispetto al progetto approvato e che non coincide con la sagoma del fabbricato autorizzato. Questa porzione che comunque si trova ad una distanza dal confine di m. 4,00, può rimanere a tale distanza e quindi essere sanata, oppure prevedendo le norme attuali una distanza di m. 5,00 non è possibile fare una sanatoria?”

Risposta

Dalla tavola n. 1 che mi è stata allegata rilevo che il fabbricato è stato costruito pressochè identico nella sua conformazione planivolumetrica, con leggere variazioni rispetto alle misure indicate in progetto ma che rientrano nella tolleranza del 2% prevista dall’art. 34 bis del DPR 380/2001.

La modifica riguarda la sua collocazione sul lotto di pertinenza che è avvenuta in maniera differente rispetto al progetto autorizzato.

Il fabbricato è stato infatti edificato con una traslazione verso il mappale 2780 determinando ciò una maggiore distanza dalla strada comunale, mantenendo sul lato a confine la distanza di 4 mt prevista nel progetto licenziato.

Si pone, però, oggi il problema, in sede di domanda di sanatoria dell’attuale localizzazione, della conformità della porzione traslata con la norma del PGT che fissa la distanza dal confine in mt 5, o minore distanza con convenzione tra confinanti.

All'epoca di edificazione del fabbricato era purtroppo prassi non presentare una variante finale che peraltro all'epoca non trovava ancora compiuta definizione normativa.

Per cui, pur avendo rispettato la distanza di 4 mt autorizzata sul lato a confine, questa risulta minore rispetto alla sopravvenuta disciplina del PGT vigente.

Ai fini della conformità della distanza, valgono le seguenti considerazioni.

La distanza dal confine, a differenza di quella tra fabbricati che trova fonte nel DM 2.4.1968 n. 1444, è una distanza legale che può essere convenzionata tra i proprietari dei terreni confinanti, tanto è vero il PGT vigente prevede la distanza di 5 metri o quella minore convenzionata fra confinanti.

La distanza in esame trae la propria fonte dall'art. 873 cc. (che fissa la distanza tra fabbricati, se non uniti o aderenti, in tre metri), norma integrata dalle norme dello strumento urbanistico locale (PGT) per quanto concerne il distacco dal confine.

Nel nostro caso, è pacifico che il fabbricato esiste, nella sua attuale consistenza, da oltre 20 anni, essendo stato ultimato nel 1969 (licenza di abitabilità).

Di prassi, per questi manufatti, vale la distanza civilistica ex art. 873 c.c. (minimo mt. 1,50 dal confine), posto che il fabbricato è stato autorizzato alla distanza di mt. 4 dal confine già nella originaria licenza edilizia n. 110/1967, per cui se fosse stato realizzato in conformità la distanza su quel lato dal confine era sempre di mt. 4.

Una soluzione (che ho già applicato in casi analoghi) è quella per cui la distanza convenzionale dal confine inferiore a mt. 5 è stata acquisita per usucapione della relativa servitù per decorso del ventennio, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza.

In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi infatti ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, e ciò indipendentemente dalla regolarità/conformità edilizia della costruzione, come affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma il seguente principio: "È ben ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem"

(Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, n.25863. In senso conforme: Cassazione civile sez. VI, 19/01/2017, n.1395; Cass. sent. n. 14916/15 del 16.07.2015; Tribunale Massa, 20/06/2018, n.451).

Il diritto si è pertanto consolidato con l'acquisto, per usucapione di una servitù di distanza dal confine con il conseguente diritto per la proprietà di conservare il manufatto nella sua attuale posizione con le servitù in tema di distanze legali acquisite.

L'azione con cui il confinante che si assume leso dalla costruzione edificata dal vicino in violazione delle distanze legali è, infatti, qualificata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una *actio negotiorum servitutis*, ovvero come azione diretta ad accertare l'inesistenza di un diritto reale di servitù.

Nell'ambito del rapporto privatistico, i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze nelle costruzioni, non si estinguono per il decorso del tempo, salvo però, come già ho detto, gli effetti dell'usucapione, che, in tema di violazione delle norme sulle distanze, può dar luogo all'acquisto del diritto (servitù prediale) a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.

Nella fattispecie, l'acquisto della servitù di distanza dal confine per il possesso ultraventennale pacifico e continuato della servitù equivale all'atto di assenso (convenzione di confine) richiesto dal PGT per distanze minori rispetto al confine.

In buona sostanza: l'assenso del confinante non è necessario e sarebbe quindi inutile richiederlo essendo già stato acquisito, per intervenuta usucapione, il diritto di mantenere il fabbricato alla distanza dal confine esistente con la costituzione della relativa servitù.

Sulla base di tali considerazioni è possibile affermare la conformità della distanza attuale ai fini del rilascio della sanatoria.

Avv. Massimo Bottinelli



CATASTO

CATASTO

ESTENSIONE PROCEDURA PREGEO 10, VERSIONE 10.6.3 - APAG 2.15

Aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto Terreni.

Dalla data di emanazione della presente risoluzione gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti dai professionisti redattori con la versione "10.6.3 - APAG 2.15" della procedura Pregeo 10. La versione "10.6.2 - APAG 2.12", per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2024.

A decorrere dal 1° maggio 2024, gli atti di aggiornamento geometrico recanti la lettera d'incarico e quelli concernenti il frazionamento di Enti Urbani, riconducibili all'ambito di applicazione della circolare n. 11/E dell'8 maggio 2023, ad eccezione – in fase di prima applicazione – di quelli presentati nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, dovranno essere predisposti con la versione "10.6.3 - APAG 2.15" della procedura Pregeo 10.

[continua a leggere...]



EDILIZIA

EDILIZIA

TAVOLO TECNICO "PIANO CASA E SEMPLIFICAZIONE NORME PER L'EDILIZIA"

Comunicato del Consiglio Nazionale Ingegneri

C'è una data per il varo del nuovo condono edilizio 2024, già battezzato Piano "salvacasa".

Il Ministro Matteo Salvini si è impegnato a presentare e far approvare entro maggio la norma che offrirà a milioni di cittadini l'opportunità di risolvere le "piccole difformità" che interessano oltre il 50% del patrimonio immobiliare italiano.

La nuova norma "salva-casa" dovrebbe riguardare la regolarizzazione di interventi di trasformazione interna (adeguamento delle finestre, tramezzi spostati, aperture non conformi ai permessi edilizi, verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate, dettagli architettonici) eseguiti senza titolo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Indice

- Piano "salva-casa": pace edilizia, condono o sanatoria?
- La sanatoria edilizia prevista dal Piano "salva-casa": quali difformità potranno essere sanate
- I punti chiave del Piano "salva-casa": superamento della doppia conformità e aumento delle tolleranze costruttive
- Le proposte degli ingegneri sul piano "salva-casa"
- Perché il Piano "salva-casa" può essere un'opportunità per ingegneri architetti e geometri
- Condono edilizio: le sentenze di riferimento

Piano "salva-casa": pace edilizia, condono o sanatoria?

Nelle intenzioni del Ministero delle Infrastrutture, il Piano "salva-casa" sancisce una nuova "pace

edilizia” e un’ampia sanatoria per piccoli abusi nel settore edilizio allo scopo di tutelare i piccoli proprietari immobiliari (che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni poiché, a causa delle irregolarità, non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa), deflazionare il lavoro degli uffici tecnici comunali (spesso sommersi dalle richieste di sanatorie), semplificare le procedure amministrative (per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi) e mettere in regola la propria abitazione (garantendo sicurezza e conformità agli standard attuali del settore edilizio).

Si scrive Piano “salva-casa”, ma si legge condono edilizio / sanatoria?

È presto per dirlo. Lasciamo al lettore il giudizio, ricordando solo che:

- Il condono edilizio è un provvedimento giuridico adottato dal governo o dall’autorità locale che consente di sanare irregolarità edilizie esistenti entro una certa data;
- La sanatoria edilizia è invece un processo continuo che permette la regolarizzazione degli abusi edilizi attraverso il pagamento di una sanzione.

Non a caso, il Piano “salva-casa” procede parallelamente alla revisione del Testo unico sull’edilizia in fase di elaborazione da tempo, presso il Ministero delle Infrastrutture, tramite un probabile disegno di legge (certamente non attuabile in tempi brevi).

I tempi potrebbero essere invece più rapidi per il Piano “salva-casa”. Infatti, durante la riunione del 4 aprile, Salvini ha fornito alcuni dettagli in merito annunciando, insieme al progetto di legge per la revisione del D.P.R 380/2001, un decreto-legge per il piano “salva-casa”. Quest’ultimo, come annunciato più di recente, potrebbe essere approvato entro maggio.

La sanatoria edilizia prevista dal Piano “salva-casa”: quali difformità potranno essere sanate

Quali abusi potranno essere sanati? Ecco l’elenco fornito dal Ministero:

- difformità formali legate alle incertezze interpretative, che per tanti immobili bloccano la possibilità di vendere o comprare casa;
- difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione, ma non più sanabili oggi, a causa della disciplina della doppia conformità;
- difformità edilizie interne alle case, ovvero quelle modifiche derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria, che attengono alla disciplina delle tolleranze costruttive, di cui saranno aumentate la percentuale.

Sarà consentito anche ampliare i cambi di destinazione d’uso per rendere più agevole le variazioni di utilizzo di una unità immobiliare o di un immobile.

Altro punto cruciale riguarda la dichiarazione dello “stato legittimo” degli immobili, specialmente per quelli costruiti prima dell’introduzione dei titoli edilizi. Si sta valutando la possibilità che lo stato attuale degli edifici possa essere considerato conforme e di agevolare la regolarizzazione degli edifici d’epoca, spesso privi di documentazione adeguata.

All’attenzione dei tecnici del ministero vi è anche il caso degli acquirenti di immobili che si trovano di fronte a discrepanze tra la planimetria presentata e lo stato reale della proprietà.

Va sottolineato che queste opportunità di regolarizzazione non saranno senza costi per i proprietari. Si prevede che le tariffe applicate saranno proporzionate alla gravità delle irregolarità riscontrate rispetto alle normative vigenti.

I punti chiave del Piano “salva-casa”: superamento della doppia conformità e aumento delle tolleranze costruttive

L’obiettivo fondamentale del Piano “salva-casa” è il superamento della complessa procedura della “doppia conformità” e dei parametri previsti per le “tolleranze costruttive”.

Il Testo unico sull’edilizia prevede – al momento – che possono essere sanati solo gli elementi conformi alle regole vigenti sia al momento di realizzazione degli elementi che al momento di richiesta della sanatoria.

Il requisito della doppia conformità è essenziale per ottenere l’autorizzazione tramite Scia o permesso in sanatoria; attualmente in assenza di tale conformità, qualsiasi tipo di abuso rimane irregolare e non può essere regolarizzato.

Il MIT accenna alla possibilità di regolarizzare “moltissimi interventi, risalenti nel tempo”.

Sarà interessante comprendere fino a quale data sarà consentito risalire nel passato e quali prove saranno richieste per dimostrare la data dell’abuso da sanare.

Il Piano “salva-casa” potrebbe superare la doppia conformità facendo salva solo la regolarità urbanistica. Alcuni lavori particolari potranno essere regolarizzati per effetto del sistema delle tolleranze costruttive e gli sportelli unici potranno subordinare il rilascio della sanatoria a lavori necessari ad assicurare la conformità dell’immobile alle norme in vigore.

L’altro punto su cui interverrà il piano “salva-casa” è proprio l’aumento delle tolleranze costruttive per gli edifici più vecchi, per adattare le regole attuali alle realtà di progettazione del passato.

Le tolleranze edilizie sono difformità edilizie di lieve entità che non costituiscono violazione della normativa edilizia. L’art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia a patto che sia contenuto entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Le tolleranze costruttive possono essere viste come un regime di “franchigia,” quindi di irrilevanza ai fini edilizi di tutte quelle situazioni nelle quali si presenti un discostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo edilizio e quanto successivamente realizzato.

E’ opinione comune che questo parametro esprime un valore esiguo per i fabbricati costruiti nei decenni passati (quando le regole tecniche erano meno precise e i controlli meno stringenti) e si basa su una definizione troppo generica, perché si riferisce a “ogni altro parametro” senza dare indicazioni su come si possa applicare in concreto.

La normativa attuale, di fatto, allarga il campo di azione investendo direttamente i parametri localizzativi e dimensionali che discendono dall’applicazione di specifiche normative. Appare evidente, quindi, che il discostamento del 2% senza circoscrivere l’ambito di applicazione potrà interessare tutti i parametri urbanistici ed edilizi relativi alla fase di costruzione.

Le difformità formali ed interne che potranno essere sanate con l’ “aggiornamento” delle regole su doppia conformità e tolleranze costruttive potrebbero riguardare, ad esempio:

- gli errori di rappresentazione nel progetto (corretti al momento dell’esecuzione in cantiere) che creano un disallineamento tra il progetto assentito, le mappe catastali e la realtà degli immobili. Prima del 1977 (anno della legge Bucalossi) non esisteva la possibilità di effettuare varianti in corso d’opera, quindi queste modifiche, anche se rientravano in varianti definite “leggere” o non essenziali, non venivano corrette e oggi creano le difformità.
- le modifiche (diventate difformità) fatte in fase di realizzazione degli immobili quando (prima del 1977) per il progetto di un edificio non si presentavano le planimetrie di tutto, ma bastava un “piano tipo”, oppure le modifiche interne intervenute nei decenni (e non sempre dichiarate).

Le proposte degli ingegneri sul piano “salva-casa”

Riportiamo per ulteriore chiarezza il punto di vista del CNI, che è intervenuto nel dibattito sul Piano “salva-casa” con un proprio comunicato stampa.

Secondo gli ingegneri, la priorità è la semplificazione delle norme con particolare attenzione alla classificazione delle difformità lievi, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l’interesse collettivo ma che molto spesso si rivelano, nel quadro normativo attuale talvolta contraddittorio, difficili da superare facendo sì che le unità immobiliari non siano assoggettabili né a compravendita né a locazione.

La questione posta riguarda la sanabilità di lievi difformità su fabbricati regolarmente assentiti, collaudati e resi agibili che presentavano già dalla origine, piccole variazioni dimensionali rispetto a quanto assentito o che in epoca successiva sono stato oggetto di interventi che, senza sostanzialmente intaccare la volumetria assentita, hanno determinato modifiche distributive negli alloggi o variazioni prospettiche (spostamento di bucatore, chiusure di balconi o verande, etc.) senza comunque far venir meno le condizioni di sicurezza nell’utilizzo.

Tre le proposte di “semplificazione” lanciate dal CNI:

- la sanabilità “rapida” di alcune modifiche strutturali entro definiti limiti volumetrici, fatte salve sempre le condizioni di sicurezza dell’edificio;
- la legittimità degli immobili costruito prima del 1° settembre 1967 con difformità, rispetto al progetto originale, relative alla planimetria o alla distribuzione interna degli spazi o a lievi modifiche della sagoma;
- il superamento della cosiddetta doppia conformità nelle sanatorie, classificando come sanabili le

opere eseguite senza titolo autorizzativo se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore all'epoca di realizzazione dell'opera stessa e se dal punto di vista strutturale sottoposte a verifiche e collaudo da parte di professionista abilitato.

Perché il Piano “salva-casa” può essere un’opportunità per ingegneri architetti e geometri

Il condono edilizio, come quello proposto per il 2023, può rappresentare un’opportunità significativa per professionisti come ingegneri, architetti e geometri. Ecco alcune delle ragioni:

- incremento della domanda di servizi professionali: con l’introduzione di un condono, molte persone e aziende potrebbero cercare di regolarizzare le loro proprietà. Questo significherebbe un aumento della domanda di servizi di progettazione, consulenza e certificazione da parte di ingegneri, architetti e geometri;
- specializzazione e competenza: un condono edilizio richiede una comprensione approfondita delle normative e delle procedure. I professionisti che si specializzano in questo settore possono posizionarsi come esperti, attrarre una clientela specifica e, di conseguenza, poter richiedere tariffe più elevate;
- opportunità di collaborazione: la complessità delle procedure di condono potrebbe favorire la collaborazione tra diversi professionisti. Ad esempio, un architetto potrebbe collaborare con un ingegnere strutturista per garantire che una struttura sia non solo conforme dal punto di vista normativo, ma anche sicura.

Link di riferimento: https://www.cni.it/images/News/2024/Comunicato_stamp%C3%A0_CNI_su_Tavolo_Piano_Casa_e_semplificazione_norme.pdf

DISTANZA EDIFICI TRA PARETI FINESTRATE

Ordinanza della Corte di Cassazione N. 7604/2024

In questo articolo torniamo sul tema delle distanze obbligate tra edifici con l’aiuto della Corte di Cassazione che interviene a specificare ulteriormente in che modo vadano considerate e misurate le distanze tra pareti finestrate frontistanti (art. 9, D.M. n. 1444/68), ma non prima di ricordarti che l’operazione d’inserimento in un contesto reale di un edificio progettato costituisce una delle fasi più delicate per la realizzazione dello stesso, secondo le norme urbanistiche ed edilizie, nel rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

Diamo spazio, quindi, all’ordinanza n. 7604/2024 della Corte di Cassazione che fornisce la risposta a tre principali quesiti:

- come vanno misurati i 10 m tra pareti finestrate frontistanti nel caso tra le due facciate si interponga parzialmente un altro edificio?
- Quali sono le parti aggettanti di una facciata da considerare nel rispetto delle distanze?
- Possono impugnare il mancato rispetto delle distanze tra edifici anche i condomini che non possiedono una veduta sulla facciata interessata?

Vediamo di seguito le singole risposte date dalla Suprema Corte.

Come vanno misurati i 10 m tra pareti finestrate frontistanti nel caso tra le due facciate si interponga parzialmente un altro edificio?

Il condomino di un fabbricato lamentava in tribunale la violazione delle distanze legali tra costruzioni attuata, a suo parere, da una società che aveva costruito un complesso edilizio in difformità del progetto approvato, per cui chiedeva il ripristino dei luoghi.

La controparte sosteneva a sua discolpa che le due costruzioni non potevano considerarsi frontistanti e confinanti, per la sussistenza di un manufatto interposto e che, comunque, in relazione alla parte della nuova costruzione direttamente prospiciente l’appartamento del condomino era stata assicurata la distanza di 14 metri prescritti dal regolamento comunale, in maggiorazione dei 10 m prescritti dal D.M. 1444/68.

Dopo il rigetto della domanda del tribunale, e il nulla di fatto da parte della Corte d’Appello, il condomino faceva ricorso in Cassazione evidenziando due motivi:

- le misurazioni effettuate dal C.T.U. erano erranee, poiché non eseguite in relazione a tutto il fronte

dei fabbricati, ma solo rispetto alle parti prospicienti le pareti finestrate dell'appartamento del ricorrente. Era, così rimasto disatteso il principio secondo il quale le distanze si misurano in relazione a ciascun punto dei fabbricati;

- la sentenza d'appello aveva affermato erroneamente che lo "sbalzo tamponato" ubicato sul lastrico solare del fabbricato della società controparte non poteva reputarsi riconducibile alla norme tecniche d'attuazione, le quali si riferivano ad ambienti a sbalzo, cioè aggettanti e che inoltre risultavano tamponati da tutti i lati chiusi e, poiché la lunghezza dello sporto (2,20 m) sarebbe stata moderata, l'elemento architettonico in esame non doveva essere considerato ai fini del calcolo delle distanze.

Il parere della Cassazione sulla corretta misurazione delle distanze tra pareti finestrate anche con interposto manufatto

Gli ermellini ribadiscono che la distanza dei 14 m prescritta dal regolamento andava realmente misurata integralmente sulle due facciate come sostenuto dal ricorrente.

Chi può impugnare il mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate frontistanti?

I giudici aggiungono che: Conseguentemente, ciascun condomino e non i soli proprietari degli appartamenti con vedute site lungo la facciata interessata, è legittimato a esperire l'Azione per fare valere il rispetto, da parte del vicino, della detta distanza, in quanto tale Azione è posta a tutela dell'intero edificio (Sez. 2, n. 1387, 05/03/1986, Rv. 444809).

Quindi, non solo chi è proprietario delle vedute aperte sulle facciate interessate, ma tutti i condomini del fabbricato hanno diritto a far valere il rispetto delle distanze imposte per legge.

Quali sono le parti aggettanti di una facciata da considerare nel rispetto delle distanze?

Infine, la Cassazione ribadisce che come costantemente affermato dalla stessa Suprema Corte in passato, sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 473/2019; Cass. 19932/2017; Cass. 18282/2016; Cass. 859/2016; Cass. 1406/2013; cass. 23845/2018).

Il ricorso è, quindi, accolto.

COMUNE BEREGAZZO CON FIGLIARO - ATTIVAZIONE PORTALE SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA)

Dal 01/05/2024, sarà attivo per il Comune di Beregazzo con Figliaro il portale SUE (Sportello unico per l'edilizia) dedicato alla trasmissione di tutte le pratiche edilizie (escluse quelle di SUAP) in modalità completamente digitale.

Con la medesima decorrenza, non sarà più consentita la presentazione al Comune di pratiche in modalità cartacea né mediante Posta Elettronica Certificata.

Le pratiche presentate prima dell'attivazione del SUE seguiranno l'iter ordinario in uso.



Comune di BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO)

Ufficio Tecnico – Sportello Unico dell'Edilizia

TRASMESSA A MEZZO PEC

Prot. 2116/2024

dal Municipio, 29/03/2024

Spett.le
**Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori Provincia di
Como**
Viale Sinigaglia n. 1
22100 Como
oappc.como@archiworldpec.it

Spett.
Ordine degli Ingegneri Provincia di Como
Via A. Volta n. 62
22100 Como
ordine.como@ingpec.eu

Spett.le
**Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Province di Como Lecco Sondrio**
Via T. Grossi n. 8/A
22100 Como
protocollo.como-lecco-sondrio@conafpec.it

Spett.le
**Collegio dei Periti Agrari Province di Como
Lecco Bergamo**
Via Zelasco n. 1
24122 Bergamo
collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it

Spett.le
Collegio dei Geometri Provincia di Como
Via Recchi n. 2
22100 Como
collegio.como@geopec.it

Spett.le
**Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati Provincia di Como**
Via Vittorio Emanuele II n. 113
22100 Como
ordinedicomo@pec.cnpi.it

OGGETTO: attivazione portale SUE (Sportello unico per l'edilizia) dedicato alla trasmissione di tutte le pratiche edilizie in modalità completamente digitale

Con la presente si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, a fare data **dal 01/05/2024**, sarà attivo per il Comune di Beregazzo con Figliaro il portale SUE (Sportello unico per l'edilizia) - gestito tramite applicativo SISCO - dedicato alla trasmissione di tutte le pratiche edilizie (escluse quelle di SUAP) in modalità completamente digitale.

Con la medesima decorrenza, non sarà più consentita la presentazione al Comune di pratiche in modalità cartacea né mediante Posta Elettronica Certificata. Le pratiche presentate prima dell'attivazione del SUE seguiranno l'iter ordinario in uso.

Il portale SUE sarà raggiungibile tramite collegamento diretto accedendo all' homepage del sito istituzionale del Comune di Beregazzo con Figliaro nella sezione "Servizi online per cittadini e imprese".

Si invitano gli Ordini/Collegi in indirizzo a darne la massima diffusione a tutti i propri iscritti.

Cordiali saluti.



**Il Responsabile dell'Area Tecnica
l'Assessore**
Geom. Paolo Giovanni Maino

VARIANTI IN CORSO D'OPERA LAVORI IN C.A.

D.g.r. n. 4317 del 15 febbraio 2021

La Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia relativamente agli aspetti legati all'art.93 del D.P.R. 380 del 2011, ha chiarito in modo inequivocabile che nel caso dell'esecuzione di varianti in corso d'opera non influenti sulla struttura non si rende più necessario il preavviso scritto.

La documentazione può pertanto essere depositata da parte del Direttore dei Lavori strutturali unitamente alla Relazione a struttura ultimata/Dichiarazione di regolare esecuzione in sede di fine lavori strutturali.

Per alcuni comuni resta tuttavia dubbia la corretta applicazione dei contenuti dell'articolo 65 comma 5 del D.P.R. 380/2011, che si vuole precisare è relativo alle sole varianti che si riferiscono a modifiche sostanziali nelle strutture.

Link di riferimento: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4317-legislatura-11>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

BANDA ULTRA LARGA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL PRIVATO

DLgs n. 48 del 24 marzo 2024 (G.U. n. 87 del 13.04.2024)

A seguito della pubblicazione del DLgs 48/24 (G.U. n. 87 del 13/4/24), a partire dal 28 aprile 2024, c'è l'obbligo di comunicare al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) i dati relativi agli edifici dotati dell'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga" passa dal Comune al privato.

In particolare, la comunicazione dovrà essere effettuata dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b) che ha rilasciato l'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga".

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/13/87/sg/pdf>



ENERGIA

ENERGIA

DIRETTIVA CASE GREEN – COME CAMBIA LAPE

Direttiva EPBD (Testo approvato il 12.04.2024 dal Consiglio Europeo)

Con l'approvazione della nuova direttiva europea "case green" al Parlamento Europeo, l'attestato di prestazione energetica (APE) potrebbe subire importanti modifiche.

Dal fabbisogno di energia calcolato conformemente alle norme EN, passando per il passaporto di ristrutturazione, fino ad arrivare alla predisposizione dell'edificio all'intelligenza: queste solo alcune

delle novità presenti all'interno del documento approvato dall'Europa lo scorso 12 aprile 2024 dopo un anno di trattative.

Conoscere la classe energetica è importante perché permette di sapere il fabbisogno energetico di un edificio o di un'abitazione.

Dal 1° luglio 2009 l'APE è obbligatorio in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.

Come sarà il nuovo APE

L'APE è un documento che attesta la prestazione energetica e la classe energetica di un immobile. In particolare, tale attestazione ci permette di conoscere le caratteristiche energetiche dell'edificio come:

- fabbisogno energetico;
- qualità energetica;
- emissione dell'anidride carbonica;
- impiego dalle fonti rinnovabili.

L'art. 19 della nuova direttiva EPBD definisce le caratteristiche del nuovo APE.

Secondo le nuove regole, il nuovo APE deve contenere:

- la prestazione energetica di un edificio, espressa in kWh/(m² anno) da un indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale;
- il GWP (potenziale di riscaldamento globale – global warming potential) del ciclo di vita espresso in kg CO₂eq/m² da un indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita;
- valori di riferimento quali:
- requisiti minimi di prestazione energetica;
- norme minime di prestazione energetica;
- requisiti degli edifici a energia operativa quasi zero;
- requisiti degli edifici a emissioni zero.

Tutto ciò dovrebbe consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L'attestato di prestazione energetica include ulteriori indicatori numerici, in particolare:

- il consumo complessivo di energia annuo (kWh/anno);
- il fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e l'acqua calda;
- il consumo di energia annuo al metro quadrato (kWh/m².a);
- l'uso di energia primaria non rinnovabile annuo in kWh/(m² .a);
- l'energia finale per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri servizi per l'edilizia e può includere ulteriori requisiti in termini di efficienza e sicurezza per le apparecchiature.

Validità dell'APE

La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

Qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell'edificio dovrà contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:

- a. immediatamente dopo la scadenza dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio;
- b. cinque anni dopo il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

APE, Classi A0 e A+

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, l'attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato V.

Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.

La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala.

Gli Stati membri che, a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, designano già gli edifici a emissioni zero come "A0" possono continuare a utilizzare tale designazione anziché

classe A.

Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un'adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.

La direttiva prevede che gli Stati membri potranno definire una classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a. elevati standard di efficienza con fabbisogno di energia per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda non superiore a 15 kWh/(m² · anno);
- b. produzione in loco di un quantitativo di kWh di energia da fonti rinnovabili superiore sulla base di una media mensile;
- c. positività carbonica in termini di GWP del ciclo di vita dell'edificio, anche per quanto concerne i materiali da costruzione e gli impianti utilizzati durante la costruzione, l'installazione, l'uso, la manutenzione e la demolizione.

Quando sarà obbligatorio l'APE?

Secondo la nuova direttiva EPDB l'APE dovrà essere rilasciato per:

- a. gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o in caso di rinnovo del contratto di locazione o in caso di rinegoziazione del mutuo ipotecario;
- b. gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri dovranno provvedere a sostenere le famiglie vulnerabili, mediante incentivi o finanziamenti per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

Gli edifici esclusi dalla certificazione

Gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se fissare o meno i requisiti sopradescritti per le seguenti categorie:

- luoghi di culto;
- fabbricati temporanei;
- residenziali, che vengono utilizzati meno di 4 mesi all'anno;
- fabbricati indipendenti con una superficie inferiore a 50 m².

Chi può rilasciare l'attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri dovranno garantire che l'APE sia rilasciato da esperti del settore sulla base di una visita in abitazioni esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici e potrà essere effettuata anche con mezzi virtuali mediante controlli visivi.

Affissione APE

L'art. 21 della EPBD prevede che negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico dovrà essere affisso l'APE in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Banche dati APE in edilizia

Ciascuno Stato dovrà creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale.

La banca dati è interoperabile con altre pertinenti piattaforme e servizi pubblici online.

Dovrà consentire di raccogliere dati, da tutte le fonti pertinenti, relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all'intelligenza, valori di riferimento energetici nell'edilizia e dati relativi all'energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.

La banca dati sarà accessibile al pubblico, ma i dati saranno anonimi.

Le raccomandazioni

L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita, per il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Le raccomandazioni devono anche prevedere un miglioramento in termini di: predisposizione degli edifici all'intelligenza (art. 15) a meno che l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni.

Entrando nello specifico, le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

- a. le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia;
- b. le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

Le raccomandazioni devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull'assistenza amministrativa e tecnica unitamente a molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento.

Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale degli impianti.

Quadro generale per il calcolo della nuova prestazione energetica

La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio dovrà essere trasparente e aperta all'innovazione e dovrà riflettere le migliori prassi. In virtù di ciò, all'interno dell'allegato 1 della direttiva viene riportato che:

Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri sistemi sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo mensili, orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che vanno ad incidere sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell'impianto stesso, come pure sulle condizioni interne, e da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell'aria interna, compresa il confort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

Inoltre, gli Stati membri dovranno definire degli indicatori numerici supplementari relativi all'uso totale di energia primaria non rinnovabile/rinnovabile e alle emissioni operative e incorporate di gas a effetto serra in kg di CO₂eq/(m².a) rispetto alla durata di vita prevista dell'edificio e nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici. Gli Stati possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco.

Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

- capacità termica;
- isolamento;
- riscaldamento passivo;
- elementi di raffrescamento;
- ponti termici;
- impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
- capacità delle fonti rinnovabili in loco, infrastrutture di ricarica bidirezionale per i veicoli elettrici, gestione della domanda e stoccaggio;
- impianti di condizionamento d'aria;
- ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria e il recupero del calore;
- impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale);
- progettazione, posizione e orientamento dell'edificio, compreso il clima esterno;
- sistemi solari passivi e protezione solare;
- condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
- carichi interni;
- sistemi di automazione e di controllo degli edifici e le relative capacità di monitorare;
- controllare e ottimizzare le prestazioni energetiche;
- efficienza degli impianti elettrici (IEC EN 60364-8-1).

Inoltre, si tiene conto dell'influenza positiva delle condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili, come:

- sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
- sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;
- illuminazione naturale;
- capacità di flessibilità sul versante della domanda (EN 50491-12-1).

Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le categorie seguenti:

- abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
- condomini (di appartamenti);
- uffici;
- strutture scolastiche;
- ospedali;
- alberghi e ristoranti;
- impianti sportivi;
- esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
- altri tipi di edifici che consumano energia.

APE 2025: informazioni aggiuntive previste dalla direttiva EPBD

Come sappiamo, nel 2015 è stato definito l'attuale modello APE (linee guida APE D.M. 26 giugno 2015).

Ben presto, dunque, ci ritroveremo a dover aggiornare gli APE, come previsto dalla direttiva.

Oltre alle caratteristiche termiche e altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianti di riscaldamento, condizionamento, impiego di fonti rinnovabili, ecc., dovranno essere inseriti all'interno della nuova attestazione anche:

- passaporto di ristrutturazione;
- presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità ambientale interna;
- presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità ambientale interna;
- sistemi di automazione e controllo dell'edificio;
- recupero del calore dalle acque reflue;
- ventilazione;
- raffrescamento;
- recupero di energia;
- soluzioni intelligenti;
- caratteristiche architettoniche;
- numero dei punti di ricarica dei veicoli;
- ecc.

Attestato di prestazione energetica: allegato V

Infine riportiamo l'allegato V presente all'interno della direttiva case green.

Sulla prima pagina dell'attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

- a. classe di prestazione energetica;
- b. consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m².a);
- c. consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m².a);
- d. energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
- e. emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO₂/(m².a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Nell'attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:

- a. consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
- b. produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh; principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
- c. fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m².a);
- d. indicazione che precisi se l'edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
- e. indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all'interno dell'edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
- f. informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.

2. Inoltre l'attestato di prestazione energetica può includere gli indicatori seguenti:

- a. consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell'impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
- b. classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
- c. informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
- d. indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
- e. valore U medio per gli elementi opachi dell'involucro dell'edificio;
- f. valore U medio per gli elementi trasparenti dell'involucro dell'edificio;
- g. tipo dell'elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);
- h. risultati dell'analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
- i. presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
- j. presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
- k. numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
- l. presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia;
- m. vita residua prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d'aria, se del caso;
- n. possibilità di adattare l'impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
- o. possibilità di adattare l'impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
- p. possibilità di adattare l'impianto di condizionamento d'aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
- q. consumo energetico misurato;
- r. se sia presente un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- s. fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
- t. emissioni operative di particolato fine (PM_{2,5}).

L'attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:

- a. indicazione che precisi se per l'edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all'intelligenza (sì/no);
- b. ove disponibile, valore della valutazione della predisposizione all'intelligenza;
- c. indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).
- d. Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

Inoltre, gli Stati membro dovrebbero adottare le misure necessarie volte nella metodologia di calcolo derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco anche per altri usi.

APE e direttiva europea "case green": le FAQ

Quali sono le principali modifiche previste per il nuovo APE dopo l'approvazione della direttiva EPDB? Il nuovo APE dovrebbe includere una serie di informazioni aggiuntive, tra cui il consumo complessivo di energia annuo, il fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda, e ulteriori indicatori sulla qualità energetica dell'edificio.

Come sarà calcolato il nuovo fabbisogno energetico in base alle nuove regole?

Il fabbisogno energetico sarà calcolato in kWh/(m² anno) utilizzando indicatori che esprimono il consumo di energia primaria e finale, insieme al GWP del ciclo di vita espresso in kg CO₂eq/m².

Cosa cambierà riguardo alla classe di prestazione energetica A+?

La direttiva prevede che gli Stati membri possano definire una nuova classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano determinati standard di efficienza e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Chi sarà autorizzato a rilasciare l'APE secondo le nuove direttive?

L'APE dovrà essere rilasciato da esperti del settore dopo una visita in abitazioni esistenti, e potrà essere effettuato anche tramite mezzi virtuali mediante controlli visivi.

Quali saranno le raccomandazioni incluse nell'attestato di prestazione energetica?

Le raccomandazioni riguarderanno miglioramenti efficaci per ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità degli ambienti interni e predisporre gli edifici all'intelligenza, a meno che l'edificio non sia già conforme alle norme degli edifici a zero emissioni.

Quando diventerà obbligatorio avere l'APE secondo le nuove direttive?

L'APE sarà obbligatorio per i nuovi edifici, quelli sottoposti a ristrutturazione profonda e per gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

Dove sarà necessario affiggere l'APE secondo la nuova direttiva?

L'APE dovrà essere affisso in luoghi chiaramente visibili al pubblico negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico.

Cosa prevede la creazione di banche dati APE in edilizia?

Ogni Stato membro dovrà creare una banca dati nazionale per raccogliere dati sulla prestazione energetica degli edifici, accessibile al pubblico ma con dati anonimizzati.

Quali aspetti saranno considerati nel calcolo della nuova prestazione energetica degli edifici?

Il calcolo terrà conto di vari aspetti come capacità termica, isolamento, impianti di riscaldamento e condizionamento, fonti rinnovabili, sistemi solari, e molti altri.

Cosa cambierà nell'attestato di prestazione energetica secondo l'allegato V della direttiva?

L'attestato includerà informazioni dettagliate sul consumo energetico, la produzione di energia rinnovabile, le caratteristiche dell'edificio e le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica e la predisposizione all'intelligenza.

Link di riferimento: <https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-27-normazione/mailid-94850-direttiva-epbd-iv-testo-adottato-definitivo-consiglio-12-04-2024>



FISCALE

FISCALE

NOVITÀ DONAZIONI E SUCCESSIONE DAL 2025

Approvazione schema D.Lgs - Consiglio dei Ministri 08.04.2024

Il Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2024 ha approvato in via preliminare il dodicesimo schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale dedicato alla razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA.

Il provvedimento introduce importanti novità in materia di successioni e donazioni a partire dal 2025:

- dichiarazione di successione precompilata;
- autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
- imposta di bollo con pagamento semplificato tramite F24;
- agevolazioni fiscali per i trasferimenti di impresa ai familiari, a patto che il controllo dell'azienda rimanga in famiglia;
- semplificazioni nelle procedure di calcolo e pagamento delle imposte di successione e sulle donazioni.

La gestione delle successioni è un tema delicato e complesso, che richiede precisione e attenzione da parte degli eredi e professionisti incaricati. La tempistica e la correttezza nella presentazione della dichiarazione di successione sono fondamentali per evitare problemi e sanzioni.

Dichiarazione di successione precompilata: meno dati, ma solo per via telematica

Grazie alle disposizioni contenute nel decreto legislativo, prende forma una nuova dichiarazione di successione parzialmente precompilata.

L'obiettivo è semplificare gli adempimenti di eredi e dei professionisti che li assistono ma con il vincolo di presentarla solo per via telematica entro 12 mesi. La possibilità di inviare la denuncia per raccomandata o con altro mezzo dal quale risulti la data di spedizione, resterà possibile soltanto per i residenti all'estero.

Il contribuente poi dovrà versare il contributo dovuto entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione precompilata contiene una serie di informazioni già acquisite dall'Amministrazione, riducendo notevolmente il carico di lavoro per gli eredi: dati anagrafici del dichiarante, dei soggetti indicati nella dichiarazione, nonché i recapiti dell'utente, validati attraverso le credenziali di accesso. Il nuovo modello avrà una nuova struttura più intuitiva e semplificata; i dati saranno organizzati per argomenti e non più per quadri.

Ma soprattutto viene ridotta la quantità di dati richiesti: vengono eliminati, ad esempio, gli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili.

Inoltre, attraverso provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, si prevede l'eliminazione progressiva di documenti non più rilevanti o facilmente acquisibili direttamente dall'Amministrazione stessa.

Autoliquidazione dell'imposta di successione

Inoltre, per la liquidazione dell'imposta, si supera il sistema vigente e si introduce, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo).

E' previsto un successivo controllo di regolarità con eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale.

Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Altre modifiche al testo unico sulle successioni e donazioni

Aliquote e le franchigie dell'imposta di successione

Ai fini della base imponibile, si esclude il "donatum" dalla perimetrazione del "relictum", sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Si elimina ogni riferimento all'istituto dell'affiliazione e si chiarisce che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affiliati e gli affiliati.

Trust e liberalità d'uso

Viene stabilito che:

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l'imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d'uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all'atto del trasferimento;
- il versamento dell'imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione. L'imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Trasferimenti d'azienda in ambito familiare

In caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell'esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L'agevolazione è subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

Imposta di registro con pagamento semplificato

Si introduce “una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo nel caso in cui l’imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso”.

La disposizione prevede che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell’atto, “versi l’imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini”.

Inoltre, “per i contribuenti che formano atti analogici e provvedono alla registrazione degli stessi producendoli in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, resta ferma la possibilità di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico”.

Si dispone, inoltre, l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Autoliquidazione dell’imposta di registro

È disposta l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito. Anche per tale imposta è previsto un successivo controllo formale e, allorché dai controlli emerga una maggiore imposta principale, l’Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Atti di trasferimento di azienda o rami di azienda

È prevista l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata.

Divisioni ereditarie

Per stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Contratti preliminari

Si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previsti:

- eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità;
- introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
- riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% (anziché 10%) per le richieste effettuate in via telematica;
- estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato;
- raggruppamento dei tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia in un’unica tabella suddivisa in 3 voci, aggiornamento e la forfettizzazione degli importi dovuti, inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata;
- gratuità per le consultazioni della base informativa catastale per via telematica;
- eliminazione, nell’ambito della forfettizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive gradualmente legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.

Accesso telematico alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

Aggiornamento d’ufficio delle intestazioni catastali

In caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate in esenzione da tributi ed

oneri sulla base delle risultanze dell'Anagrafe tributaria.

Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all'Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.

Link diriferimento: <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-76/25411>

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI

Circolare Agenzia delle Entrate N. 8/E del 11.04.2024

Dichiarazione dei redditi precompilata anche per ingegneri, architetti e professionisti dell'edilizia.

Nella norma fiscale c'è la dichiarazione precompilata anche per le P. IVA: istruzioni delle entrate e il calendario delle scadenze.

TAVOLO TECNICO "PIANO CASA E SEMPLIFICAZIONE NORME PER L'EDILIZIA"

Comunicato del Consiglio Nazionale Ingegneri

C'è una data per il varo del nuovo condono edilizio 2024, già battezzato Piano "salva- casa".

Il Ministro Matteo Salvini si è impegnato a presentare e far approvare entro maggio la norma che offrirà a milioni di cittadini l'opportunità di risolvere le "piccole difformità" che interessano oltre il 50% del patrimonio immobiliare italiano. La nuova norma "salva-casa" dovrebbe riguardare la regolarizzazione di interventi di trasformazione interna (adeguamento delle finestre, tramezzi spostati, aperture non conformi ai permessi edilizi, verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate, dettagli architettonici) eseguiti senza titolo.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Indice

- Piano "salva-casa": pace edilizia, condono o sanatoria?
- La sanatoria edilizia prevista dal Piano "salva-casa": quali difformità potranno essere sanate
- I punti chiave del Piano "salva-casa": superamento della doppia conformità e aumento delle tolleranze costruttive
- Le proposte degli ingegneri sul piano "salva-casa"
- Perché il Piano "salva-casa" può essere un'opportunità per ingegneri architetti e geometri
- Condono edilizio: le sentenze di riferimento

Piano "salva-casa": pace edilizia, condono o sanatoria?

Nelle intenzioni del Ministero delle Infrastrutture, il Piano "salva-casa" sancisce una nuova "pace edilizia" e un'ampia sanatoria per piccoli abusi nel settore edilizio allo scopo di tutelare i piccoli proprietari immobiliari (che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni poiché, a causa delle irregolarità, non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa), deflazionare il lavoro degli uffici tecnici comunali (spesso sommersi dalle richieste di sanatorie), semplificare le procedure amministrative (per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi) e mettere in regola la propria abitazione (garantendo sicurezza e conformità agli standard attuali del settore edilizio).

Si scrive Piano "salva-casa", ma si legge condono edilizio / sanatoria? È presto per dirlo. Lasciamo al lettore il giudizio, ricordando solo che:

- Il condono edilizio è un provvedimento giuridico adottato dal governo o dall'autorità locale che consente di sanare irregolarità edilizie esistenti entro una certa data;
- La sanatoria edilizia è invece un processo continuo che permette la regolarizzazione degli abusi edilizi attraverso il pagamento di una sanzione.

Non a caso, il Piano "salva-casa" procede parallelamente alla revisione del Testo unico sull'edilizia in fase di elaborazione da tempo, presso il Ministero delle Infrastrutture, tramite un probabile disegno di legge (certamente non attuabile in tempi brevi).

I tempi potrebbero essere invece più rapidi per il Piano "salva-casa". Infatti, durante la riunione del 4 aprile, Salvini ha fornito alcuni dettagli in merito annunciando, insieme al progetto di legge per la revisione del D.P.R 380/2001, un decreto-legge per il piano "salva-casa". Quest'ultimo, come annunciato più di recente, potrebbe essere approvato entro maggio.

La sanatoria edilizia prevista dal Piano "salva-casa": quali difformità potranno essere sanate

Quali abusi potranno essere sanati? Ecco l'elenco fornito dal Ministero:

- difformità formali legate alle incertezze interpretative, che per tanti immobili bloccano la possibilità di vendere o comprare casa;
- difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione, ma non più sanabili oggi, a causa della disciplina della doppia conformità;
- difformità edilizie interne alle case, ovvero quelle modifiche derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria, che attengono alla disciplina delle tolleranze costruttive, di cui saranno aumentate la percentuale.

Sarà consentito anche ampliare i cambi di destinazione d'uso per rendere più agevole le variazioni di utilizzo di una unità immobiliare o di un immobile.

Altro punto cruciale riguarda la dichiarazione dello "stato legittimo" degli immobili, specialmente per quelli costruiti prima dell'introduzione dei titoli edilizi. Si sta valutando la possibilità che lo stato attuale degli edifici possa essere considerato conforme e di agevolare la regolarizzazione degli edifici d'epoca, spesso privi di documentazione adeguata.

All'attenzione dei tecnici del ministero vi è anche il caso degli acquirenti di immobili che si trovano di fronte a discrepanze tra la planimetria presentata e lo stato reale della proprietà. Va sottolineato che queste opportunità di regolarizzazione non saranno senza costi per i proprietari. Si prevede che le tariffe applicate saranno proporzionate alla gravità delle irregolarità riscontrate rispetto alle normative vigenti.

I punti chiave del Piano "salva-casa": superamento della doppia conformità e aumento delle tolleranze costruttive

L'obiettivo fondamentale del Piano "salva-casa" è il superamento della complessa procedura della "doppia conformità" e dei parametri previsti per le "tolleranze costruttive".

Il Testo unico sull'edilizia prevede – al momento – che possono essere sanati solo gli elementi conformi alle regole vigenti sia al momento di realizzazione degli elementi che al momento di richiesta della sanatoria.

Il requisito della doppia conformità è essenziale per ottenere l'autorizzazione tramite Scia o permesso in sanatoria; attualmente in assenza di tale conformità, qualsiasi tipo di abuso rimane irregolare e non può essere regolarizzato.

Il MIT accenna alla possibilità di regolarizzare "moltissimi interventi, risalenti nel tempo". Sarà interessante comprendere fino a quale data sarà consentito risalire nel passato e quali prove saranno richieste per dimostrare la data dell'abuso da sanare.

Il Piano "salva-casa" potrebbe superare la doppia conformità facendo salva solo la regolarità urbanistica. Alcuni lavori particolari potranno essere regolarizzati per effetto del sistema delle tolleranze costruttive e gli sportelli unici potranno subordinare il rilascio della sanatoria a lavori necessari ad assicurare la conformità dell'immobile alle norme in vigore.

L'altro punto su cui interverrà il piano "salva-casa" è proprio l'aumento delle tolleranze costruttive per gli edifici più vecchi, per adattare le regole attuali alle realtà di progettazione del passato.

Le tolleranze edilizie sono difformità edilizie di lieve entità che non costituiscono violazione della normativa edilizia. L'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia a patto che sia contenuto entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Le tolleranze costruttive possono essere viste come un regime di "franchigia", quindi di irrilevanza ai fini edilizi di tutte quelle situazioni nelle quali si presenti un discostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo edilizio e quanto successivamente realizzato.

E' opinione comune che questo parametro esprime un valore esiguo per i fabbricati costruiti nei decenni passati (quando le regole tecniche erano meno precise e i controlli meno stringenti) e si basa su una definizione troppo generica, perché si riferisce a "ogni altro parametro" senza dare indicazioni su come si possa applicare in concreto.

La normativa attuale, di fatto, allarga il campo di azione investendo direttamente i parametri localizzativi e dimensionali che discendono dall'applicazione di specifiche normative. Appare evidente, quindi, che il discostamento del 2% senza circoscrivere l'ambito di applicazione potrà interessare tutti i parametri urbanistici ed edilizi relativi alla fase di costruzione.

Le difformità formali ed interne che potranno essere sanate con l' "aggiornamento" delle regole su doppia conformità e tolleranze costruttive potrebbero riguardare, ad esempio:

- gli errori di rappresentazione nel progetto (corretti al momento dell'esecuzione in cantiere) che creano un disallineamento tra il progetto assentito, le mappe catastali e la realtà degli immobili. Prima del 1977 (anno della legge Bucalossi) non esisteva la possibilità di effettuare varianti in corso d'opera, quindi queste modifiche, anche se rientravano in varianti definite "leggere" o non essenziali, non venivano corrette e oggi creano le difformità.
- le modifiche (diventate difformità) fatte in fase di realizzazione degli immobili quando (prima del 1977) per il progetto di un edificio non si presentavano le planimetrie di tutto, ma bastava un "piano tipo", oppure le modifiche interne intervenute nei decenni (e non sempre dichiarate).

Le proposte degli ingegneri sul piano "salva-casa"

Riportiamo per ulteriore chiarezza il punto di vista del CNI, che è intervenuto nel dibattito sul Piano "salva-casa" con un proprio comunicato stampa.

Secondo gli ingegneri, la priorità è la semplificazione delle norme con particolare attenzione alla classificazione delle difformità lievi, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l'interesse collettivo ma che molto spesso si rivelano, nel quadro normativo attuale talvolta contraddittorio, difficili da superare facendo sì che le unità immobiliari non siano assoggettabili né a compravendita né a locazione.

La questione posta riguarda la sanabilità di lievi difformità su fabbricati regolarmente assentiti, collaudati e resi agibili che presentavano già dalla origine, piccole variazioni dimensionali rispetto a quanto assentito o che in epoca successiva sono stato oggetto di interventi che, senza sostanzialmente intaccare la volumetria assentita, hanno determinato modifiche distributive negli alloggi o variazioni prospettiche (spostamento di bucatore, chiusure di balconi o verande, etc.) senza comunque far venir meno le condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

Tre le proposte di "semplificazione" lanciate dal CNI:

- la sanabilità "rapida" di alcune modifiche strutturali entro definiti limiti volumetrici, fatte salve sempre le condizioni di sicurezza dell'edificio;
- la legittimità degli immobili costruito prima del 1° settembre 1967 con difformità, rispetto al progetto originale, relative alla planimetria o alla distribuzione interna degli spazi o a lievi modifiche della sagoma;
- il superamento della cosiddetta doppia conformità nelle sanatorie, classificando come sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore all'epoca di realizzazione dell'opera stessa e se dal punto di vista strutturale sottoposte a verifiche e collaudo da parte di professionista abilitato. Perché il Piano "salva-casa" può essere un'opportunità per ingegneri architetti e geometri

Il condono edilizio, come quello proposto per il 2023, può rappresentare un'opportunità significativa per professionisti come ingegneri, architetti e geometri. Ecco alcune delle ragioni:

- incremento della domanda di servizi professionali: con l'introduzione di un condono, molte persone e aziende potrebbero cercare di regolarizzare le loro proprietà. Questo significherebbe un aumento della domanda di servizi di progettazione, consulenza e certificazione da parte di ingegneri, architetti e geometri;
- specializzazione e competenza: un condono edilizio richiede una comprensione approfondita delle normative e delle procedure. I professionisti che si specializzano in questo settore possono posizionarsi come esperti, attrarre una clientela specifica e, di conseguenza, poter richiedere tariffe più elevate;
- opportunità di collaborazione: la complessità delle procedure di condono potrebbe favorire la collaborazione tra diversi professionisti. Ad esempio, un architetto potrebbe collaborare con un ingegnere strutturista per garantire che una struttura sia non solo conforme dal punto di vista normativo, ma anche sicura.

MACCHINE PER CANTIERE E COSTRUZIONE

L'accertamento tecnico per la sicurezza - Guida INAIL 2024

Negli anni recenti si è riconosciuta sempre di più l'importanza della diffusione delle informazioni come un fondamentale strumento per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le conclusioni emerse dalle attività di valutazione tecnica costituiscono una risorsa informativa significativa che può migliorare in modo preciso e tecnicamente valido il contributo fornito nell'ambito della vigilanza del mercato. Queste conclusioni guidano gli enti responsabili nell'identificare e segnalare potenziali non conformità.

A tal proposito, INAIL, sulla scorta del proprio patrimonio informativo maturato nell'ambito delle attività di accertamento tecnico, ha curato recentemente la pubblicazione di un volume intitolato:

- “Macchine per cantiere e costruzioni – l'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione“

L'obiettivo generale di questo lavoro è fornire spunti per:

- fabbricanti e distributori, evidenziando le carenze più comuni e offrendo indicazioni sulle norme tecniche di riferimento;
- autorità di vigilanza territoriale, fornendo riferimenti utili per concentrare l'attenzione durante le azioni di vigilanza o indagini sugli incidenti legati a specifiche criticità emerse nella vigilanza del mercato;
- datori di lavoro, presentando carenze e problemi ricorrenti legati a questo tipo di attrezzature, per guidarli nella scelta dei prodotti prima dell'utilizzo da parte dei lavoratori, come richiesto dalla normativa vigente.

Il documento evidenzia, quindi, l'importanza della diffusione delle informazioni nel migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nell'ambito della vigilanza del mercato per le macchine da cantiere e costruzione. Si sottolinea il ruolo fondamentale delle schede tecniche sviluppate da Inail, che riportano le non conformità riscontrate su tali macchine e offrono soluzioni accettabili, anche in relazione alle normative vigenti.

Schede tecniche sulle non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione

Utilizzando i dati raccolti nel corso degli anni da Inail per le attività di valutazione tecnica nella vigilanza del mercato, sono state create schede tecniche relative alle macchine per cantiere e costruzione. Questo archivio fornisce un'utile risorsa pratica sia per le autorità di vigilanza locali che per produttori, datori di lavoro/utilizzatori e distributori. Le schede tecniche riportano le principali non conformità osservate sulle macchine per cantiere e costruzione, proponendo soluzioni costruttive considerate accettabili rispetto allo stato attuale della tecnologia. I documenti sono stati resi anonimi, mantenendo solo le informazioni tecnicamente rilevanti e senza riferimenti a dati sensibili come il produttore o la circostanza in cui la macchina è stata individuata, ma garantendo comunque informazioni sufficienti per orientare eventuali ulteriori verifiche.

Ogni scheda è strutturata in 3 parti principali:

- una sezione descrittiva che identifica il tipo di macchina, ne riporta la denominazione fornita dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità, e fornisce una breve descrizione della sua destinazione d'uso e modalità di utilizzo. Inoltre, viene specificato l'anno di immissione sul mercato per definire lo stato tecnologico di riferimento e individuare soluzioni accettabili, anche in relazione alle norme tecniche disponibili;
- una sezione dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento, se disponibili, indicando la norma C armonizzata (o altre norme pertinenti) con versione e data di pubblicazione ufficiale;
- una sezione di “accertamento tecnico”, suddivisa in due parti: una relativa alla segnalazione di presunte non conformità, descrivendo chiaramente la situazione pericolosa riscontrata sull'esemplare segnalato e, quando disponibile, includendo foto o schemi; e un'altra parte che presenta il parere tecnico, basato sulla valutazione delle non conformità riscontrate e sulla documentazione disponibile.

Le attrezzature di lavoro, compresi i macchinari, fanno parte dell'organizzazione della sicurezza che l'impresa è tenuta ad esplicitare assieme alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione e protezione, nella redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza).

FACCIAE CONTINUE E RESISTENZA AL VENTO

Aggiornamento della Norma UNI EN 13116:2024

Il 14 marzo 2024 l'UNI ha diffuso l'ultima versione dell'aggiornamento della norma EN 13116. Nel dettaglio:

• UNI EN 13116:2024 “Facciate continue – Resistenza al carico del vento – Requisiti prestazionali“
Questa revisione è stata curata dalle commissioni dell'UNI “prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio” e “finestre, porte e chiusure oscuranti”

Cos'è la facciata continua?

Il sistema architettonico noto come “facciata continua”, o “curtain wall”, rappresenta un involucro verticale che si distingue per la sua continuità e la sua composizione di materiali leggeri, come il vetro, che simulano l'aspetto di una cortina ininterrotta. Questa struttura svolge le tipiche funzioni di una parete esterna, offrendo protezione e isolamento termico senza sostenere alcun peso oltre al proprio. La sua resistenza è principalmente testata contro le forze orizzontali, come la pressione del vento, mentre la funzione portante è demandata interamente alla struttura di supporto, solitamente costituita da pilastri e travi in acciaio o cemento armato.

Per progettare con successo una facciata continua soddisfacendo al contempo esigenze di natura estetica e di sicurezza occorre bilanciare e valutare diversi aspetti: architettonici, strutturali ed energetici.

La UNI EN 13116:2024 e la revisione dei requisiti di resistenza al vento delle facciate continue

La EN 13116:2024, sostituendo la precedente del 2001, si colloca all'interno del quadro delle norme complementari alla norma di prodotto per le facciate continue, la EN 13830, delineando i requisiti prestazionali per queste facciate in relazione alla loro “resistenza al carico di vento”, aspetto essenziale.

La revisione è stata necessaria per allineare i limiti di deflessione del telaio delle facciate continue con quelli definiti nella più recente edizione della norma EN 13830.

Le principali modifiche apportate rispetto alla precedente EN 13116:2001 includono:

- l'aggiornamento dei limiti di deformazione agli stati limite di esercizio per allinearli con quelli attuali della EN 13830;
- la revisione dei limiti di deformazione residua in seguito alla rimozione del carico, ora definiti come il valore massimo tra il 5% della massima deformazione misurata durante l'applicazione del carico, oppure 1.0 mm.

L'aggiornamento degli spostamenti massimi degli elementi del telaio in corrispondenza dei supporti, sono aumentati ad un massimo di 2 mm, rispetto all'1 mm previsto dalla EN 13116:2001.

NOVIÀ DONAZIONI E SUCCESSIONE DAL 2025

Approvazione schema D.Lgs - Consiglio dei Ministri 08.04.2024

Il Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2024 ha approvato in via preliminare il dodicesimo schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale dedicato alla razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA.

Il provvedimento introduce importanti novità in materia di successioni e donazioni a partire dal 2025:

- dichiarazione di successione precompilata;
- autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
- imposta di bollo con pagamento semplificato tramite F24;
- agevolazioni fiscali per i trasferimenti di impresa ai familiari, a patto che il controllo dell'azienda rimanga in famiglia;
- semplificazioni nelle procedure di calcolo e pagamento delle imposte di successione e sulle donazioni.

La gestione delle successioni è un tema delicato e complesso, che richiede precisione e attenzione da parte degli eredi e professionisti incaricati. La tempistica e la correttezza nella presentazione della dichiarazione di successione sono fondamentali per evitare problemi e sanzioni.

Dichiarazione di successione precompilata: meno dati, ma solo per via telematica Grazie alle di-

sposizioni contenute nel decreto legislativo, prende forma una nuova dichiarazione di successione parzialmente precompilata.

L'obiettivo è semplificare gli adempimenti di eredi e dei professionisti che li assistono ma con il vincolo di presentarla solo per via telematica entro 12 mesi. La possibilità di inviare la denuncia per raccomandata o con altro mezzo dal quale risulti la data di spedizione, resterà possibile soltanto per i residenti all'estero.

Il contribuente poi dovrà versare il contributo dovuto entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione precompilata contiene una serie di informazioni già acquisite dall'Amministrazione, riducendo notevolmente il carico di lavoro per gli eredi: dati anagrafici del dichiarante, dei soggetti indicati nella dichiarazione, nonché i recapiti dell'utente, validati attraverso le credenziali di accesso. Il nuovo modello avrà una nuova struttura più intuitiva e semplificata; i dati saranno organizzati per argomenti e non più per quadri.

Ma soprattutto viene ridotta la quantità di dati richiesti: vengono eliminati, ad esempio, gli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili.

Inoltre, attraverso provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, si prevede l'eliminazione progressiva di documenti non più rilevanti o facilmente acquisibili direttamente dall'Amministrazione stessa.

Autoliquidazione dell'imposta di successione

Inoltre, per la liquidazione dell'imposta, si supera il sistema vigente e si introduce, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo).

E' previsto un successivo controllo di regolarità con eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale.

Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Altre modifiche al testo unico sulle successioni e donazioni

Aliquote e le franchigie dell'imposta di successione

Ai fini della base imponibile, si esclude il "donatum" dalla perimetrazione del "relictum", sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Si elimina ogni riferimento all'istituto dell'affiliazione e si chiarisce che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.

Trust e liberalità d'uso

Viene stabilito che:

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l'imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d'uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all'atto del trasferimento;
- il versamento dell'imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione. L'imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Trasferimenti d'azienda in ambito familiare

In caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell'esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L'agevolazione è subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

Imposta di registro con pagamento semplificato

Si introduce “una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo nel caso in cui l’imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso”.

La disposizione prevede che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell’atto, “versi l’imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini”.

Inoltre, “per i contribuenti che formano atti analogici e provvedono alla registrazione degli stessi producendoli in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, resta ferma la possibilità di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico”. Si dispone, inoltre, l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Autoliquidazione dell’imposta di registro

È disposta l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito. Anche per tale imposta è previsto un successivo controllo formale e, allorché dai controlli emerga una maggiore imposta principale, l’Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Atti di trasferimento di azienda o rami di azienda

È prevista l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata.

Divisioni ereditarie

Per stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Contratti preliminari

Si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

Tasse ipotecarie e tributi speciali

Sono previsti:

- eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità;
- introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
- riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% (anziché 10%) per le richieste effettuate in via telematica;
- estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato;
- raggruppamento dei tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia in un’unica tabella suddivisa in 3 voci, aggiornamento e la forfettizzazione degli importi dovuti, inserimento di ipotesi esprese di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata;
- gratuità per le consultazioni della base informativa catastale per via telematica;
- eliminazione, nell’ambito della forfettizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive gradualmente legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.

Accesso telematico alla banca dati ipotecaria e catastale

L’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

Aggiornamento d’ufficio delle intestazioni catastali

In caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all'Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.

APPALTI SOTTOSOGLIA E PROCEDURE ORDINARIE

Parere ANAC – FUNZ. CONS. N. 13/2024

L'articolo 50 del D.Lgs 36/2023 offre alle Stazioni appaltanti una sorta di mappa per procedere in modo trasparente ed efficace all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all' articolo 14.

In specifici casi viene prevista la possibilità di affidamento diretto, ovvero senza la necessità di consultare più operatori economici, purché i soggetti selezionati abbiano un'esperienza documentata idonea all'esecuzione delle prestazioni richieste.

Con il parere n. 13 del 13 marzo 2024, l'ANAC esamina la possibilità inversa, ovvero la facoltà da parte della stazione appaltante di utilizzare nei contratti sottosoglia comunitaria procedure di aggiudicazione maggiormente articolate (le procedure ordinarie) in luogo di quelle indicate dal legislatore ovvero procedimenti (nel caso dell'affidamento diretto) e procedure (nel caso della procedura negoziata) maggiormente semplificate.

Leggi l'articolo per approfondire l'argomento e la risposta fornita dall'Autorità Anticorruzione.

Appalti sottosoglia: si può usare la procedura aperta in caso di specifiche esigenze?

L'amministrazione richiedente ha chiesto all'ANAC chiarimenti sulla possibilità di utilizzare una procedura aperta per affidare un appalto di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro.

Il richiedente specifica che la procedura in luogo del previsto affidamento diretto, in considerazione della peculiarità dell'opera interessata dai lavori, appare maggiormente idonea a soddisfare l'esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, secondo quanto opportunamente esplicitato nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura stessa.

Appalti sottosoglia con gare: sì, ma attenzione al principio di risultato

In risposta al quesito, l'ANAC evidenzia che l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 non fornisce chiarezza su un possibile ricorso alle procedure ordinarie per tutti i contratti sottosoglia.

Tuttavia, richiamando la circolare 298/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene ammissibile, in linea di principio, il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

La decisione dovrebbe essere presa dalla stazione appaltante dopo un'accurata valutazione:

- delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento;
- delle peculiarità dell'affidamento stesso;
- degli interessi pubblici ad esso connessi.

L'unico vincolo riguarda il principio di risultato, che impone a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di valutare attentamente l'obiettivo da raggiungere e di garantire la tutela degli interessi della stazione appaltante.

In pratica, il RUP è sempre tenuto a spiegare, almeno internamente, le ragioni alla base della scelta di adottare un processo di affidamento più dispendioso in termini di tempo e risorse umane e a chiarire che il risultato, dell'affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio e in modo più efficace.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI

Circolare Agenzia delle Entrate N. 8/E del 11.04.2024

Pubblicata sul portale dell'Agenzia delle Entrate la nuova Circolare n. 8/2024 con le istruzioni operative per la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari prevista dal D.Lgs. 1/2024.

Meglio conosciuto come decreto "Adempimenti", il provvedimento attua la legge di delega fiscale (Legge 111/2023) e prevede una revisione generale delle dichiarazioni fiscali.

La circolare è suddivisa in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti

d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Viene ulteriormente facilitata la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall'attuale campagna dichiarativa 2024.

Vengono inoltre snelliti e resi di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap.

Dal modello 730 precompilato alla modalità semplificata di presentazione

Con la nuova presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.

Le informazioni per ogni singolo dipendente o pensionato, saranno disponibili in un'apposita sezione dell'applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, l'accesso alle informazioni dell'Agenzia delle Entrate è reso più agevole e dettagliato; difatti possono modificare o confermare i dati che saranno successivamente integrati nel modello 730 precompilato. Questo processo è guidato e semplificato, consentendo una revisione o accettazione senza complicazioni. Solo dopo questa fase, i dati saranno automaticamente inseriti nei campi pertinenti del modello 730, pronto per essere inviato.

Optando per il modello 730 semplificato, i contribuenti non dovranno più navigare tra le varie sezioni della dichiarazione dei redditi. Potranno invece concentrarsi direttamente sui dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, semplificando così notevolmente il processo.

Semplificazioni in arrivo anche per le partite IVA

Le novità per professionisti e imprese riguardano i modelli dichiarativi Redditi, IVA e IRAP che da quest'anno, in via sperimentale, saranno disponibili in modalità precompilata grazie alla graduale eliminazione delle informazioni non essenziali per la liquidazione dell'imposta, le quali possono essere ottenute direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni attraverso le proprie banche dati.

La riduzione delle informazioni riguarderà soprattutto i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, l'obbligo di dichiarare i crediti d'imposta destinati esclusivamente alla compensazione orizzontale, volta ad estinguere debiti, sarà gradualmente eliminato.

Per i crediti d'imposta per i quali rimane l'obbligo di dichiarazione annuale, è stabilito che l'omissione di queste informazioni non comporterà la perdita del diritto al beneficio, a condizione che i crediti d'imposta siano effettivamente dovuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica ai crediti d'imposta considerati aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Modello 730: ecco le nuove scadenze

Concludiamo il nostro excursus sulla circolare 8/E con le nuove scadenze della dichiarazione dei redditi 2024.

Il recente decreto legislativo che mira alla riforma degli adempimenti tributari ha stabilito una data unica di presentazione, fissandola al 30 settembre per tutti i contribuenti. In estrema sintesi comunichiamo che, per il periodo d'imposta 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono posticipati rispetto alla norma "a regime" stabilita dal decreto Adempimenti:

- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Per il periodo d'imposta 2024 (campagna dichiarativa 2025), le scadenze subiscono una rimodulazione:

- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche,

delle società o associazioni e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

- entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Le nuove scadenze introdotte dal decreto Adempimenti entreranno effettivamente in vigore per il periodo d'imposta 2025, con una rimodulazione che seguirà il seguente schema temporale.

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730. All'interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6021640/Circolare_Adempimenti_I_dichiarazioni+n.+8+del+11+aprile+2024.pdf/12971cd2-bf4a-7a02-5884-bfe58f596211



LL.PP.

LL.PP.

APPALTI SOTTOSOGLIA E PROCEDURE ORDINARIE

Parere ANAC – FUNZ. CONS. N. 13 del 13.03.2024

L'articolo 50 del D.L.gs 36/2023 offre alle Stazioni appaltanti una sorta di mappa per procedere in modo trasparente ed efficace all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all' articolo 14.

In specifici casi viene prevista la possibilità di affidamento diretto, ovvero senza la necessità di consultare più operatori economici, purché i soggetti selezionati abbiano un'esperienza documentata idonea all'esecuzione delle prestazioni richieste.

Con il parere n. 13 del 13 marzo 2024, l'ANAC esamina la possibilità inversa, ovvero la facoltà da parte della stazione appaltante di utilizzare nei contratti sottosoglia comunitaria procedure di aggiudicazione maggiormente articolate (le procedure ordinarie) in luogo di quelle indicate dal legislatore ovvero procedimenti (nel caso dell'affidamento diretto) e procedure (nel caso della procedura negoziata) maggiormente semplificate.

Leggi l'articolo per approfondire l'argomento e la risposta fornita dall'Autorità Anticorruzione.

Appalti sottosoglia: si può usare la procedura aperta in caso di specifiche esigenze?

L'amministrazione richiedente ha chiesto all'ANAC chiarimenti sulla possibilità di utilizzare una procedura aperta per affidare un appalto di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro.

Il richiedente specifica che la procedura in luogo del previsto affidamento diretto, in considerazione della peculiarità dell'opera interessata dai lavori, appare maggiormente idonea a soddisfare l'esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, secondo quanto opportunamente esplicitato nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura stessa.

Appalti sottosoglia con gare: sì, ma attenzione al principio di risultato

In risposta al quesito, l'ANAC evidenzia che l'art. 50 del D.L.gs n. 36/2023 non fornisce chiarezza su un possibile ricorso alle procedure ordinarie per tutti i contratti sottosoglia.

Tuttavia, richiamando la circolare 298/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene ammissibile, in linea di principio, il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

La decisione dovrebbe essere presa dalla stazione appaltante dopo un'accurata valutazione:

- delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento;
- delle peculiarità dell'affidamento stesso;
- degli interessi pubblici ad esso connessi.

L'unico vincolo riguarda il principio di risultato, che impone a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di valutare attentamente l'obiettivo da raggiungere e di garantire la tutela degli interessi della stazione appaltante.

In pratica, il RUP è sempre tenuto a spiegare, almeno internamente, le ragioni alla base della scelta di adottare un processo di affidamento più dispendioso in termini di tempo e risorse umane e a chiarire che il risultato, dell'affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio e in modo più efficace.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-13-del-13-marzo-2024>

PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E AFFIDAMENTI

Parere ANAC – FASC. N. 5334/2023

Il principio di rotazione nasce per garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti e stabilire un rapporto esclusivo con l'ente.

Il principio di rotazione, in buona sostanza, consente l'alternanza dell'aggiudicazione degli appalti a diverse imprese.

Nel "vecchio codice" D.Lgs. 50/2016 il principio di rotazione era molto stringente: bisognava dare adeguata motivazione in caso di affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario. Il nuovo codice appalti liberalizza il principio di rotazione: ora riguarda solo gli affidamenti e non più anche gli inviti.

Prima di approfondire l'argomento, ti ricordo che ci sarà un periodo transitorio durante il quale alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016 si sovrapporranno al D.Lgs. 36/2023, per questo si potrebbero creare dubbi nell'applicazione della corretta procedura.

Principio di rotazione: quando deve essere applicato

L'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia.

Il comma 2 prevede il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato, anche dopo l'aggiudicazione in una procedura aperta) nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:

- una commessa nello stesso settore merceologico;
- la stessa categoria di opere;
- lo stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione e la divisione degli affidamenti in fasce economiche

La stazione appaltante può decidere di dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia. Nel caso in cui, ad esempio, l'ente dividesse l'affidamento del "servizio mensa scolastica" in fasce economiche, chi si aggiudica l'affidamento di una determinata fascia, può ottenere successivamente l'affidamento di una fascia economica diversa.

In definitiva, la rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.

Principio di rotazione: confronto con il vecchio codice

Comparando il vecchio D.Lgs. 50/2016 con le nuove disposizioni dell'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023, notiamo una significativa evoluzione del principio di rotazione. Nel passato, il principio era rigoroso: richiedeva una motivazione adeguata in caso di nuovo affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario. Ora, con le modifiche apportate dall'articolo 49, il principio di rotazione è più flessibile: si applica solo agli affidamenti e non più agli inviti.

Principio di rotazione: confronto con il vecchio codice

Vecchio Codice degli appalti art. 36 D.Lgs. 50/2016	Nuovo Codice degli appalti art.49 D.Lgs. 36/2023
<p>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)</p> <p>b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p>c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p>d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

Deroghe al principio di rotazione

Secondo il D.Lgs. 50/2016 la rotazione non si applicava laddove il nuovo affidamento avveniva tramite procedure ordinarie o comunque aperte.

Secondo l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 si delineano diverse deroghe al principio di rotazione che di seguito analizziamo nel dettaglio.

Deroga comma 4

Secondo il comma 4 dell'art. 49 esistono 3 casi in cui il contraente uscente può essere reinvitato o può ottenere l'affidamento diretto:

- casi motivati con riferimento alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative possibili;
- accurata esecuzione del contratto precedente.

Queste condizioni erano state definite da Anac nelle sue linee guida per derogare al principio di rotazione, in un contesto nel quale il principio si applicava, però, in maniera molto più distensiva (anche agli inviti).

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/04/17/AllegatiPDF/Anac_rotazione.pdf

CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Parere ANAC - N. 1225/2024 e N. 801/2024

Nell'ambito dell'Amministrazione Pubblica, le questioni legate al conflitto di interessi costituiscono un tema molto sentito.

Il conflitto d'interesse si verifica quando un interesse privato di un pubblico funzionario influisce sul soddisfacimento degli interessi pubblici, compromettendo così l'imparzialità richiesta nel processo decisionale.

Esso può riguardare non solo situazioni esplicitamente descritte dalla legge, ma anche altre situazioni che possono compromettere l'imparzialità.

L'articolo 16 del nuovo codice appalti ha modificato le regole sui conflitti di interesse, affermando che il conflitto può coinvolgere chiunque partecipi alla procedura di aggiudicazione ed esecuzione, anche se non dipende formalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) è intervenuta spesso sull'argomento. Di recente, si è pronunciata su due casi emblematici:

- il funzionario comunale a monte di un'ordinanza di demolizione, citato in giudizio dal destinatario
- il candidato sindaco che rinnova l'incarico di responsabile di area tecnica alla propria moglie

Con l'arrivo del cloud e del BIM nel mondo delle costruzioni, gli operatori del settore delle costruzioni nel pubblico sono chiamati ad affrontare nuove sfide rispetto all'organizzazione del lavoro e alla gestione della enorme mole di dati e documenti.

Si configura un conflitto d'interessi se un candidato sindaco intende rinnovare l'incarico di responsabile di area tecnica alla propria moglie

La richiesta di parere da parte del Segretario Comunale di un'amministrazione del Nord- Italia ha evidenziato una problematica riguardante il rinnovo dell'incarico di responsabile dell'area tecnica. In particolare, il caso riguarda un candidato sindaco che intende rinnovare l'incarico di responsabile di un'area tecnica al proprio coniuge. Si evidenzia che, poiché questo incarico comporta un aumento della retribuzione, il coniuge del candidato sindaco avrebbe un interesse privato nel rinnovo dell'incarico. Inoltre, il rapporto di coniugio potrebbe potenzialmente compromettere l'imparzialità della decisione.

L'ANAC ha risposto con l'atto del Presidente del 26 marzo 2024.

Se un candidato sindaco intende rinnovare l'incarico di responsabile di area tecnica alla propria moglie, si configura un evidente conflitto d'interessi.

Questo perché l'incarico comporta un aumento della retribuzione, creando un interesse privato per il coniuge coinvolto nel processo decisionale. La relazione coniugale, inoltre, potrebbe compromettere l'imparzialità della decisione, anche solo potenzialmente.

Tuttavia, l'ANAC non si limita ad identificare il problema, ma invita attivamente tutti i comuni di rafforzare le misure di prevenzione dei conflitti d'interesse degli amministratori locali. Questi non sono direttamente vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale, ma l'ANAC suggerisce la possibilità di un'auto-vincolazione mediante una dichiarazione di impegno al momento del conferimento dell'incarico.

Infine, l'ANAC suggerisce la pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" e la costituzione di un organo di controllo terzo per valutare la presenza di conflitti d'interesse e l'obbligo di astensione.

Il funzionario comunale a monte di un'ordinanza di demolizione, citato in giudizio dal destinatario, può continuare ad occuparsi di quella pratica?

Il caso specifico riguarda un funzionario incaricato dell'emanazione di provvedimenti sulla vigilanza edilizia ed urbanistica, il quale è stato citato personalmente in giudizio con una richiesta di risarcimento danni da parte del destinatario di un ordine di demolizione. La domanda chiave è se tale situazione configuri effettivamente un conflitto di interessi per il funzionario che ha applicato quell'ordine, nel caso debba continuare a formulare decisioni in merito, e quali siano, appunto, le implicazioni per l'attività amministrativa futura.

Alla richiesta di parere da parte del Comune ha risposto con l'atto del Presidente del 6 marzo 2024. Per l'ANAC la citazione in giudizio crea conflitto d'interessi e quindi il funzionario deve astenersi.

L'analisi della normativa vigente rivela che il legislatore ha stabilito chiaramente gli obblighi di astensione per i dipendenti pubblici in presenza di conflitti di interessi. L'art. 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, sancisce che i responsabili dei procedimenti e i titolari degli uffici competenti devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. È fondamentale considerare che l'astensione è un principio cruciale per garantire l'imparzialità nell'azione amministrativa. La violazione di tali norme può non solo compromettere l'integrità dell'Amministrazione, ma anche comportare responsabilità disciplinari per i dipendenti pubblici coinvolti. Nel caso specifico, la citazione in giudizio del funzionario responsabile sembra integrare un chiaro conflitto di interessi, richiedendo quindi un obbligo di astensione. La giurisprudenza ha già confermato questa interpretazione, annullando provvedimenti adottati da funzionari in situazioni simili. Tuttavia, è importante osservare che l'astensione non dovrebbe essere negata anche solo in presenza di un potenziale conflitto di interessi. L'obiettivo è preservare l'imparzialità e l'efficienza dell'Amministrazione, evitando qualsiasi rischio di interferenza esterna.

In conclusione, affrontare efficacemente le questioni legate al conflitto di interessi richiede un'attenta valutazione delle normative vigenti e una chiara comprensione dei principi fondamentali che regolano l'azione amministrativa. Solo attraverso un approccio trasparente e responsabile sarà possibile garantire la correttezza e l'affidabilità delle decisioni pubbliche.

Link di riferimento (parere 1225): <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202942/Atto+del+Presidente+del+6+marzo+2024+-+fasc.801.2024.pdf/6fce2f06-69a2-43d2-83e8-ca7b9530a054?t=1710849595420>

Link di riferimento (parere 801): <https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-26-marzo-2024-fasc.1225.2024>

SOSPETTI DI COLLUSIONE – IDENTITÀ RELAZIONI TECNICHE APPALTI PUBBLICI

Sentenza TAR Abruzzo N. 78/2024

Nel mondo delle gare d'appalto pubbliche, la similarità tra le relazioni tecniche presentate da diverse imprese potrebbe nascondere un accordo non dichiarato. Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha emesso una sentenza, la n. 78/2024, che solleva interrogativi su questo fenomeno, evidenziando la potenziale presenza di un unico centro decisionale tra i concorrenti.

L'obiettivo della normativa sugli appalti pubblici, anche alla luce del nuovo codice appalti, è garantire una sana competizione.

La condivisione di impianti e la produzione di relazioni tecniche identiche tra le imprese coinvolte in una gara d'appalto possono sollevare sospetti di collusioni a rischio di compromettere una sana competizione? Il caso

Una società partecipava ad una procedura di gara per l'affidamento di alcuni lotti di lavoro, ma veniva esclusa dalla stazione appaltante per aver violato l'articolo 80 "Motivi di esclusione" comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 (vigente all'epoca dei fatti e il cui principio è ripreso dall'articolo 95 "Cause di esclusione non automatica", lett. d) del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/223):

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 (Società controllate e società collegate) del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La violazione era stata contestata a causa della sussistenza di una relazione di fatto tra la nostra società protagonista del caso ed un'altra società partecipante alla stessa gara. Secondo la stazione appaltante, dalla documentazione allegata risultava che le due società avevano presentato offerte simili nella documentazione di gara. Nello specifico, le due relazioni tecniche sospette avevano proposto la stessa metodologia d'intervento con l'utilizzo di uno stesso macchinario, che per giunta risultava di proprietà della seconda società interessata. Questa similarità aveva portato la stazione appaltante a ritenere che le offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale. La società esclusa decideva di fare ricorso al Tar, sostenendo che non vi fosse alcuna situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e che, relativamente alla similitudine delle due relazioni, si era trattato di una pura coincidenza.

Tar Abruzzo: il codice contrattuale stabilisce che la partecipazione alla gara di imprese col-

legate non è vietata, ma la presenza di un'unica fonte decisionale tra i concorrenti può minare i principi di equità e trasparenza

I giudici spiegano che la norma sopra richiamata contempla due distinte ipotesi alternative da cui è possibile desumere la riconducibilità delle offerte ad un "unico centro decisionale":

- sussistenza di una situazione di controllo "formale" di cui all'articolo 2359 del codice civile (cioè il potere ufficiale ed acclarato di una società o un'azienda di decidere cosa fa un'altra società o azienda);
- sussistenza di una relazione sostanziale (cioè la sussistenza di legami forti e significativi tra le società o le aziende, anche se non ci sono controlli formali dell'una sull'altra); alla ricorrenza delle quali la stazione appaltante deve provvedere alla esclusione del concorrente.

Essi spiegano che la ratio della norma è quella, infatti, di evitare il rischio della sussistenza di un previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la serietà del confronto concorrenziale, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 22 dicembre 2023 n. 11155; Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 6 febbraio 2017, n. 496).

Essi aggiungono che per consolidata giurisprudenza:

la sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero la sussistenza di una più generica «relazione, anche di fatto» (secondo una formulazione comprensibilmente ampia) fra due concorrenti costituiscono condizione necessaria, ma non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine è altresì necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto «[che] la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale» (Cons. Stato, V sezione, 4 gennaio 2018, n. 58). In altre parole, una semplice relazione tra due concorrenti non basta a provare il reciproco condizionamento, ma occorre provare la sussistenza di un unico centro decisionale alla base delle offerte. In conclusione, la somiglianza tra le relazioni tecniche può indicare un accordo segreto tra i concorrenti, al di là della mera coincidenza o della spiegazione dell'intervento di consulenti esterni che possono aver fatto utilizzo di un modello di relazione tecnica standardizzato.

Tuttavia, per essere considerata una prova valida, questa somiglianza deve essere supportata da elementi probatori solidi. Nel caso in esame l'utilizzo dello stesso macchinario di proprietà di una delle due imprese costituisce, tra l'altro, una delle prove determinanti per la sovrapposizione non casuale delle due relazioni tecniche.

Il ricorso è stato, quindi, dichiarato in parte respinto e in parte inammissibile

Link di riferimento: <https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/04/TAR-Abruzzo-Pescara-Sentenza-numero-78-2024.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

MACCHINE PER CANTIERE E COSTRUZIONE

L'accertamento tecnico per la sicurezza - Guida INAIL 2024

Negli anni recenti si è riconosciuta sempre di più l'importanza della diffusione delle informazioni come un fondamentale strumento per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le conclusioni emerse dalle attività di valutazione tecnica costituiscono una risorsa informativa significativa che può migliorare in modo preciso e tecnicamente valido il contributo fornito nell'ambito della vigilanza del mercato. Queste conclusioni guidano gli enti responsabili nell'identificare e segnalare potenziali non conformità.

A tal proposito, INAIL, sulla scorta del proprio patrimonio informativo maturato nell'ambito delle attività di accertamento tecnico, ha curato recentemente la pubblicazione di un volume intitolato:

- “Macchine per cantiere e costruzioni – l'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione“

L'obiettivo generale di questo lavoro è fornire spunti per:

- fabbricanti e distributori, evidenziando le carenze più comuni e offrendo indicazioni sulle norme tecniche di riferimento;
- autorità di vigilanza territoriale, fornendo riferimenti utili per concentrare l'attenzione durante le azioni di vigilanza o indagini sugli incidenti legati a specifiche criticità emerse nella vigilanza del mercato;
- datori di lavoro, presentando carenze e problemi ricorrenti legati a questo tipo di attrezzature, per guidarli nella scelta dei prodotti prima dell'utilizzo da parte dei lavoratori, come richiesto dalla normativa vigente.

Il documento evidenzia, quindi, l'importanza della diffusione delle informazioni nel migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nell'ambito della vigilanza del mercato per le macchine da cantiere e costruzione. Si sottolinea il ruolo fondamentale delle schede tecniche sviluppate da Inail, che riportano le non conformità riscontrate su tali macchine e offrono soluzioni accettabili, anche in relazione alle normative vigenti.

Schede tecniche sulle non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione

Utilizzando i dati raccolti nel corso degli anni da Inail per le attività di valutazione tecnica nella vigilanza del mercato, sono state create schede tecniche relative alle macchine per cantiere e costruzione. Questo archivio fornisce un'utile risorsa pratica sia per le autorità di vigilanza locali che per produttori, datori di lavoro/utilizzatori e distributori. Le schede tecniche riportano le principali non conformità osservate sulle macchine per cantiere e costruzione, proponendo soluzioni costruttive considerate accettabili rispetto allo stato attuale della tecnologia. I documenti sono stati resi anonimi, mantenendo solo le informazioni tecnicamente rilevanti e senza riferimenti a dati sensibili come il produttore o la circostanza in cui la macchina è stata individuata, ma garantendo comunque informazioni sufficienti per orientare eventuali ulteriori verifiche.

Ogni scheda è strutturata in 3 parti principali:

- una sezione descrittiva che identifica il tipo di macchina, ne riporta la denominazione fornita dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità, e fornisce una breve descrizione della sua destinazione d'uso e modalità di utilizzo. Inoltre, viene specificato l'anno di immissione sul mercato per definire lo stato tecnologico di riferimento e individuare soluzioni accettabili, anche in relazione alle norme tecniche disponibili;
- una sezione dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento, se disponibili, indicando la norma C armonizzata (o altre norme pertinenti) con versione e data di pubblicazione ufficiale;
- una sezione di “accertamento tecnico”, suddivisa in due parti: una relativa alla segnalazione di presunte non conformità, descrivendo chiaramente la situazione pericolosa riscontrata sull'esemplare segnalato e, quando disponibile, includendo foto o schemi; e un'altra parte che presenta il parere tecnico, basato sulla valutazione delle non conformità riscontrate e sulla documentazione disponibile.

Le attrezzature di lavoro, compresi i macchinari, fanno parte dell'organizzazione della sicurezza che l'impresa è tenuta ad esplicitare assieme alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione e protezione, nella redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza).

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-macchine-cantiere-e-costruzioni-accertamento-sic.pdf>

FACCIAE CONTINUE E RESISTENZA AL VENTO

Aggiornamento della Norma UNI EN 13116:2024

Il 14 marzo 2024 l'UNI ha diffuso l'ultima versione dell'aggiornamento della norma EN 13116. Nel dettaglio:

- UNI EN 13116:2024 “Facciate continue – Resistenza al carico del vento – Requisiti prestazionali“ Questa revisione è stata curata dalle commissioni dell'UNI “prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio” e “finestre, porte e chiusure oscuranti“

Cos'è la facciata continua?

Il sistema architettonico noto come “facciata continua”, o “curtain wall”, rappresenta un involucro verticale che si distingue per la sua continuità e la sua composizione di materiali leggeri, come il vetro, che simulano l'aspetto di una cortina ininterrotta. Questa struttura svolge le tipiche funzioni di una parete esterna, offrendo protezione e isolamento termico senza sostenere alcun peso oltre al proprio. La sua resistenza è principalmente testata contro le forze orizzontali, come la pressione del vento, mentre la funzione portante è demandata interamente alla struttura di supporto, solitamente costituita da pilastri e travi in acciaio o cemento armato.

Per progettare con successo una facciata continua soddisfacendo al contempo esigenze di natura estetica e di sicurezza occorre bilanciare e valutare diversi aspetti: architettonici, strutturali ed energetici.

La UNI EN 13116:2024 e la revisione dei requisiti di resistenza al vento delle facciate continue

La EN 13116:2024, sostituendo la precedente del 2001, si colloca all'interno del quadro delle norme complementari alla norma di prodotto per le facciate continue, la EN 13830, delineando i requisiti prestazionali per queste facciate in relazione alla loro “resistenza al carico di vento”, aspetto essenziale.

La revisione è stata necessaria per allineare i limiti di deflessione del telaio delle facciate continue con quelli definiti nella più recente edizione della norma EN 13830.

Le principali modifiche apportate rispetto alla precedente EN 13116:2001 includono:

- l'aggiornamento dei limiti di deformazione agli stati limite di esercizio per allinearli con quelli attuali della EN 13830;
- la revisione dei limiti di deformazione residua in seguito alla rimozione del carico, ora definiti come il valore massimo tra il 5% della massima deformazione misurata durante l'applicazione del carico, oppure 1.0 mm.

L'aggiornamento degli spostamenti massimi degli elementi del telaio in corrispondenza dei supporti, sono aumentati ad un massimo di 2 mm, rispetto all'1 mm previsto dalla EN 13116:2001.

Link di riferimento: <https://store.uni.com/uni-en-13116-2024>

L'EFFICACIA DELLE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Guida INAIL in collaborazione con ACCREDIA

In collaborazione con Accredia, INAIL ha pubblicato un nuovo documento sulle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il testo analizza i risultati di uno studio sui tassi di infortuni delle aziende certificate secondo la norma UNI EN ISO 45001:23, confrontandoli con quelli delle aziende simili a livello nazionale. Include inoltre una serie di approfondimenti su argomenti correlati.

In questo ambito di particolare complessità è sempre più richiesto l'utilizzo di evoluti software per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che non si limitano a gestire attività sconnesse fra loro, ma la sicurezza dell'azienda nella sua organicità, facendo della norma stessa l'algoritmo di funzionamento del sistema di gestione.

L'efficacia delle certificazioni nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro Il dossier offre un'ampia e dettagliata analisi dell'impatto delle certificazioni accreditate sui sistemi di gestione della sicurezza, con particolare attenzione:

- all'evoluzione normativa delle certificazioni accreditate e delle norme Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL);
- al contesto socio economico alla base dello studio delle strategie di approccio alla valutazione del rischio infortunistico;
- al confronto tra imprese certificate e non certificate, e l'evidenza della riduzione degli infortuni per quest'ultime;
- al rapporto tra il D.Lgs 231/2001 per la responsabilità amministrativa delle imprese e il D.Lgs 81/2008;
- alle opportunità dell'adozione di un SGSL certificato.

Il documento evidenzia come l'introduzione della norma UNI EN ISO 45001:2023 abbia segnato un punto di svolta nell'evoluzione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e l'importanza di considerare non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli organizzativi e umani.

L'accreditamento come valore e garanzia aggiunti

L'istantanea scattata dallo studio dell'INAIL evidenzia come l'accreditamento svolga un ruolo fondamentale nel garantire l'affidabilità e il riconoscimento internazionale delle certificazioni SGSL. Mediante un processo di valutazione condotto da enti terzi indipendenti, l'accreditamento attesta che le certificazioni soddisfano standard elevati di competenza e imparzialità.

Questa procedura esterna rafforza la fiducia nelle certificazioni SGSL, incoraggiando la loro adozione da parte delle aziende che mirano a migliorare la gestione della sicurezza.

Come l'IA sta influenzando l'evoluzione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)

I progressi tecnologici, specialmente l'implementazione dell'intelligenza artificiale (IA) e dell'Internet delle cose (IoT), stanno rivoluzionando i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), rendendoli sempre più efficaci nel prevenire gli incidenti sul posto di lavoro. L'impiego di sensori intelligenti e software basati sull'IA per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di sicurezza rappresenta un'innovazione promettente per la prevenzione dei rischi.

Indice di frequenza e rapporto di gravità degli infortuni: i risultati del confronto

Il dossier riporta l'indice di frequenza ed il rapporto di gravità degli infortuni sia per le aziende certificate che per quelle non certificate, suddivisi per gruppi di tariffa Inail. I risultati mostrano una riduzione significativa del 22,6 % per l'indice di frequenza e del 29,2% per il rapporto di gravità per le aziende certificate, dimostrando l'efficacia dell'approccio gestionale alla salute e sicurezza sul lavoro nel migliorare le prestazioni di sicurezza delle organizzazioni.

Confronto degli indici di frequenza degli infortuni tra imprese certificate e non certificate
Confronto tra rapporto di gravità delle imprese certificate e non certificate

Ricordiamo che la certificazione accreditata è un requisito di favore per poter partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private. Inoltre, le imprese certificate possono beneficiare di incentivi finanziari e premialità destinati a coloro che investono nel potenziamento della sicurezza sul lavoro e nel miglioramento delle strutture aziendali.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-efficacia-cert-accreditate-sist-gestione-salute.pdf>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

RISCHIO D'INCENDIO NEI SISTEMI FOTOVOLTAICI

CEI TS 82-89

Le disposizioni di sicurezza antincendio sull'installazione di impianti fotovoltaici stabiliscono le modalità di scelta della classe di reazione al fuoco dei pannelli in relazione al tipo di supporto presente sulla copertura del fabbricato. La circolare del Dipartimento dei VV.F. n. 6334/2012 stabilisce che, in alternativa, è possibile effettuare una valutazione del rischio di incendio ad hoc finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Regolamento europeo UE 305/2011.

Per questa finalità, un utile approfondimento sul comportamento al fuoco di insiemi costituiti da pannelli fotovoltaici, accoppiati ad uno specifico strato di copertura di tetti, è rappresentato dalla norma CEI TS 82-89: RISCHIO D'INCENDIO NEI SISTEMI FOTOVOLTAICI - COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU COPERTURE DI EDIFICI: PROTOCOLLI DI PROVA E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE.

Lo standard descrive alcuni protocolli di prova e dei relativi criteri per la classificazione del comportamento all'incendio di moduli fotovoltaici applicati su diverse tipologie di tetto, definiti tetti FV.

Dalle analisi effettuate per la valutazione del comportamento all'incendio, assumano una rilevante importanza alcune particolarità e caratteristiche dei moduli fotovoltaici quali il collante (incapsulante) utilizzato per fissare i diversi strati che compongono il modulo FV, lo strato polimerico posto a chiusura del modulo (backsheet, lato copertura edificio), l'inclinazione dei moduli, gli inneschi particolarmente aggressivi quale la fiamma iniziale di potenza, di dimensioni e durata rilevante, la presenza di ventilazione, il tipo di copertura sottostante al modulo, ad esempio, con membrane impermeabilizzanti e/o strati di isolamento termico e la distanza tra modulo e copertura.

Link di riferimento: <https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000019490/?sso=y>

GAS FLUORURATI E IMPIANTI ANTINCENDIO

Regolamento (UE) 2024/573 7 febbraio 2024 (G.U. n. 29 del 15 aprile 2024, 2° serie spec.)

E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, sostanze chimiche di origine antropica, utilizzati in svariati campi, compreso il settore antincendio.

Il regolamento 2024/573 stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative. Sono anche previste misure in tema di prevenzione delle emissioni, etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto inoltre il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature di protezione antincendio che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra, diversi da PFC o HFC-23, elencati nell'allegato I.

Link di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/unione_europea/3/pdfPaginato?numPagina=645&dataPubblicazioneGazzetta=20240415&numeroGazzetta=29&tipoSerie=S2&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&edizione=0&progressivo=0&elenco30giorni=false